



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. ssa Maria Cristina Lapi, giudice designato,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2016 R.G. promossa da:

[REDACTED] nato in Nigeria il giorno [REDACTED] 1990, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Migliaccio,

- ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore* – presso la Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma

- resistente contumace

e

Pubblico Ministero

Udienza di riserva: 21 giugno 2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] nato in Nigeria il giorno [REDACTED] 1990 ha impugnato la decisione
adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Cagliari il 5.10.16, che ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento di protezione
internazionale.

L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.

Il ricorrente ha dedotto che sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione
sussidiaria, e in subordine del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Comparso di fronte



alla commissione il ricorrente aveva esposto, in sintesi, di aver abbandonato la Nigeria perché vittima dei conflitti interreligiosi che affliggono il Paese.

All'udienza del 21 giugno 2017 il ricorrente non è comparso.

Deve preliminarmente rilevarsi che il presente procedimento non ha carattere impugnatorio del provvedimento amministrativo censurato, onde all'eventuale fondatezza dei motivi non consegue una pronuncia di annullamento dell'atto in questione. Oggetto del presente giudizio è, invece, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale che, a seguito del diniego da parte dell'autorità amministrativa, il Tribunale è tenuto a riesaminare, verificando la sussistenza o meno dei requisiti alla base del diritto azionato.

Riconoscimento dello status di rifugiato

Ritiene, il Tribunale che [REDACTED] non rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello *status* di rifugiato in base al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2 lett. e) il rifugiato nel "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno".

L'art. 7 del decreto n. 251 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).



I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, comma secondo).

Gli atti di persecuzione possono provenire non solo dalle autorità di un paese, ma anche dalla popolazione locale, o da singoli individui, qualora tali atti siano consapevolmente tollerati dalle autorità o qualora le autorità neghino o siano incapaci di fornire un'adeguata protezione.

I motivi di persecuzione, o di mancata protezione, elencati nell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".

Ad avviso di questo giudice, non vi è alcun riscontro che possa attribuire credibilità a quanto dichiarato dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale, e che in ogni caso non risulta che il ricorrente abbia subito atti di "persecuzione" rilevanti ai sensi dell'art. 2 lett. e) d.lgs. n. 251 del 2007; conseguentemente, non si ritiene la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Riconoscimento della protezione sussidiaria

L'art. 2, lett. g), del menzionato decreto stabilisce che la protezione sussidiaria possa essere concessa al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, quando "*sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto*" e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del D.l.vo citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:

1. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



2. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
3. la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato all'interno o internazionale.

L'art. 16 del D.lvo citato stabilisce poi che lo *status* di protezione sussidiaria è escluso quanto sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

- abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni e nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
- si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
- costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Ciò detto, deve ritenersi che alla stregua delle stesse allegazioni del ricorrente non possa ravvisarsi la sussistenza del pericolo che questi, se tornasse in Nigeria, verrebbe condannato a morte o all'esecuzione della pena di morte, o sarebbe esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante.

Deve allora valutarsi se le circostanze esposte dal richiedente integrino comunque una fattispecie tutelabile con il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della sussistenza, nel paese di origine del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata quale richiamata dalla lettera c) del decreto.

Al riguardo deve osservarsi quanto segue.

Risulta dai report sul predetto paese e, in genere, dalle informazioni reperibili su vari siti internet, che in Nigeria sussiste una situazione che può essere qualificata, come definita dalla norma, di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno.

In particolare, dal rapporto annuale 2011 di Amnesty International sullo Stato della Nigeria, emerge come *“la polizia ha continuato a commettere violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti e sparizioni forzate; il sistema giudiziario è risultato sottofinanziato e caratterizzato da ritardi; le prigioni sono sovraffollate; la maggioranza dei reclusi sono detenuti in attesa di processo, alcuni da molti anni; il braccio della morte conta all'incirca 920 persone, molte condannate al termine di processi iniqui”*.

Sono descritte gravi le situazioni dello Stato di Plateau e di Abia, ma, in particolare, *“la situazione della sicurezza nel Delta del Niger è peggiorata nel corso dell'anno. Difensori dei diritti umani e*



giornalisti hanno continuato a subire intimidazioni e vessazioni. La violenza sulle donne è rimasta diffusa e il governo non ha provveduto a tutelare i diritti dei minori. In tutto il paese sono proseguiti gli sgomberi forzati; (.....) gruppi armati e bande hanno rapito decine di lavoratori del settore petrolifero e i loro familiari, bambini compresi, e hanno attaccato diversi impianti. Le forze di sicurezza, compresi i militari, hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani nel Delta del Niger, come esecuzioni extragiudiziali, torture e altri maltrattamenti e distruzione di abitazioni”.

Anche nel sito internet del Ministero degli esteri italiano, la situazione della sicurezza è descritta come estremamente precaria e caratterizzata da diffusi atti di criminalità nelle principali città; particolarmente indicate come zone a rischio sono la regione del delta del Niger, alcuni Stati del nord ove è presente ed attuale tanto il rischio di atti di terrorismo, sia di matrice islamista che separatista, quanto il rischio di violente sommosse di matrice etnico-religiosa, che hanno causato migliaia di vittime, inclusi donne e bambini; attentati hanno avuto luogo da parte del gruppo islamico Boko Haram, anche alla vigilia di Natale a Maiduguri nello Stato di Borno, nella periferia di Abuja e a Jos, e violenze diffuse, dirette in particolare contro le forze dell'ordine, si sono verificate successivamente anche nello Stato di Bauchi e recentemente (a gennaio di quest'anno) a Kano; violenze e disordini si sono verificati anche a seguito delle elezioni generali svoltesi nell'aprile 2011, le quali hanno causato vittime e sfollati temporanei; infine, la situazione della sicurezza è descritta come a rischio nella metropoli di Lagos e nella capitale Abuja.

Questa situazione che ha interessato soprattutto il Nord della Nigeria (a prevalenza musulmana), a causa degli attacchi del gruppo fondamentalista islamico Boko Haram contro le istituzioni governative e i cristiani del Nord, si sta estendendo anche al Sud (a prevalenza cristiana) interessato da disordini nella città di Benin City.

Ulteriori recenti reports sulla situazione della Nigeria (v. Agenzia NEV 11.01.2012; Atlas, articolo di Maria Scaffidi 11.01.2012) riferiscono che la Nigeria “è nel caos” a causa di gravi scontri tra civili e forze armate e degli attentati terroristici sferrati il giorno di Natale.

Un rapporto di Amnesty International, intitolato "Nigeria, nessuna giustizia per i morti", pubblicato il 5 febbraio 2013, riferisce di centinaia di casi di uccisioni da parte delle forze di polizia nigeriane che distruggono ogni anno altrettante famiglie, senza lo svolgimento di indagini efficaci a causa delle carenze del sistema giudiziario del paese.

Il report sopra richiamato evidenzia che la mancanza d'indagini (“in molti casi l'identità della vittima non è nota alla polizia, che s'impegna assai poco per rintracciarla; il corpo viene registrato come appartenente a "sconosciuto" e le famiglie vengono spesso lasciate senza risposta”) contribuisce alla vasta impunità di cui beneficiano gli agenti di polizia anche quando è palese l'uso



illegale della forza (*“In molti casi di omicidi da parte della polizia non si è fatto praticamente nulla per chiamare gli autori a rispondere del loro operato”*).

La vicedirettrice di Amnesty International per l'Africa ha dichiarato che *“nonostante le norme internazionali e quelle nazionali richiedano l'apertura di indagini in questi casi, la situazione è tale che gli autori di questi crimini finiscono per farla franca”*.

Il rapporto di Amnesty International per l'anno 2013 denuncia che la lotta al gruppo armato islamico Boko Haram ha portato a una lunga serie di violazioni dei diritti umani: centinaia di persone detenute in condizioni disumane, tra stazioni di polizia e campi di concentramento improvvisati, con l'accusa di far parte o essere sostenitori della banda terrorista. Gli ex detenuti intervistati hanno parlato di percosse con cavi elettrici e di prigionieri lasciati per giorni senza cibo né acqua. Le violazioni più gravi si sarebbero consumate a Maiduguri, città di oltre un milione di abitanti nell'estremo nord-est del Paese, roccaforte di Boko Haram, i cui attacchi, secondo l'Associated Press, hanno causato almeno 720 morti dall'inizio dell'anno, che si aggiungono ai 450 del 2011. *“La Nigeria e il suo popolo”*, si legge nel rapporto di Amnesty, *“sono oggi intrappolati in una spirale di violenza”*. Ancora più grave appare la situazione descritta nell'ultimo rapporto di Amnesty International relativo ai primi mesi del 2014, che ha quantificato in oltre 1500 dall'inizio dell'anno le persone uccise nel corso degli attacchi di Boko Haram, definendo tali uccisioni crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Il Paese più popoloso del continente africano, era già diviso a metà, tra un nord in prevalenza musulmano e le regioni meridionali di religione cristiana. Il terrorismo islamico, insieme alle rappresaglie dei cristiani, sta accentuando questa spaccatura e rappresenta la principale zavorra per l'economia nigeriana.

Per tutto il 2014 e nel 2015 si sono intensificati gli attacchi dei contingenti militari di Boko Haram nel nord-est del paese, ma anche nelle altre parti della Nigeria la situazione è peggiorata, essendo aumentato a dismisura il numero di civili uccisi attraverso gli attentati terroristici organizzati dal gruppo.

Deve, dunque, concludersi che la situazione della Nigeria come sopra descritta, in quanto caratterizzata da molteplici, recenti e gravi atti di violenza indiscriminata, sia riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 14, lettera c) del D.l.vo citato.

Alla luce di quanto sopra, si può quindi ritenere che, in caso di rientro in Nigeria, il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.

Invero, le condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria risultano ormai acclarate in tutto il territorio e sfuggono al controllo delle forze di polizia,



coinvolgendo, anzi, molto spesso, gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto.

Sussistono, in definitiva, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del cittadino nigeriano ai sensi della suddetta previsione normativa, in ossequio al principio del *non refoulement*, non potendosi respingere alcuno in uno Stato in cui la sua vita sarebbe esposto a serio pericolo.

Le spese processuali, in considerazione dell'assenza di opposizione alla domanda da parte della convenuta amministrazione, devono essere integralmente compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Disattesa ogni altra istanza;

- riconosce a [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi della lettera c) dell'art. 14 del D.Lvo n.251/2007;
- dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
- provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

4 luglio 2017

Il Giudice

Dott. ssa Maria Cristina Lapi

